

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TAGLIAMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1990

Disposizioni concernenti il cofinanziamento CEE  
del programma di metanizzazione del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. - Il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, disciplinato dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, fu approvato dal CIPE in base a una previsione di cofinanziamento comunitario dei singoli progetti e con la conseguente ripartizione della differenza a carico dello Stato italiano, della SNAM, dei comuni o, per conto dei medesimi, delle società concessionarie del servizio di distribuzione del gas.

A seguito della riforma dei fondi a finalità strutturali della CEE, ai sensi del regolamento base n. 2052/88 del Consiglio e delle disposizioni comunitarie di attuazione, l'aliquota dell'intervento comunitario è stata

ridotta dal 50 al 35 per cento dell'investimento. Altre modifiche introdotte dalla normativa CEE sono:

a) la eliminazione del finanziamento comunitario degli interventi ricadenti nelle zone del Lazio e delle Marche, facenti parte dei territori meridionali ai sensi dell'articolo 1 del testo unico del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) l'assegnazione del contributo comunitario al soggetto attuatore del programma e non ai titolari dei singoli progetti.

In applicazione della citata disciplina comunitaria il Governo italiano ha ripresentato il programma di metanizzazione

nella forma richiesta. La Commissione CEE lo ha approvato il 21 dicembre 1989 ed ha fatto affluire all'apposito conto di tesoreria centrale le somme corrispondenti al primo anticipo (oltre 200 miliardi).

L'utilizzazione di detti fondi è subordinata:

all'accollo, da parte dello Stato, per i territori meridionali delle regioni Marche e Lazio, di cui al precedente punto a), della quota d'investimento pari al 50 per cento, che la CEE ha deciso di non ammettere più al finanziamento comunitario;

all'integrazione del contributo statale del 15 per cento corrispondente all'analogia riduzione del contributo CEE;

all'adeguamento della normativa procedurale italiana, reso necessario dalla mutata metodologia dell'intervento comunitario e dall'attribuzione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno della responsabilità inerente all'assegnazione ai titolari dei singoli progetti, inclusi nel programma, delle risorse a carico dei fondi attribuiti globalmente dalla CEE al programma stesso.

Va poi considerato che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la metanizzazione della Sardegna è inclusa nel programma, anche se limitatamente al gas metano liquefatto, sicchè occorre consentire giuridicamente l'approvvigionamento di gas metano allo stato gassoso e che, nelle more della costruzione di un apposito metanodotto sottomarino - secondo una prima fase stralcio, già deliberata dal CIPE - le reti di distribuzione urbana possano essere provvisoriamente esercitate in Sardegna mediante gas diversi dal metano (propano miscelato ad aria).

\* \* \*

Al fine di adeguare quanto più celermente l'ordinamento italiano alla nuova normativa comunitaria, l'unito disegno di legge propone di approvare le disposizioni contenute nell'articolo 24 del disegno di legge, approvato in sede legislativa dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, recante «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico» (Atto Camera n. 3423) ed attualmente all'esame, in sede deliberante, della Commissione industria del Senato (Atto Senato n. 2507). Dette disposizioni sono presentate come un unico articolo che, in pratica, riproduce, senza alcuna modifica, il citato articolo 24 dell'Atto Senato n. 2507.

L'urgenza del provvedimento è data dall'esigenza di attivare le procedure per la utilizzazione delle risorse comunitarie già assegnate all'Italia in ordine alla metanizzazione del Mezzogiorno e che un ulteriore ritardo farebbe correre il rischio di perdere.

In effetti, la realizzazione del programma approvato dalla Commissione CEE il 21 dicembre 1989 e la concreta utilizzazione delle somme assegnate e di quelle anticipate sono subordinate all'entrata in vigore delle norme che, con il presente disegno di legge, si sottopongono all'approvazione del Parlamento. In assenza di dette norme non è possibile avviare il meccanismo, previsto dalla disciplina comunitaria, in base al quale, spendendo le anticipazioni ricevute, si ha diritto ad ulteriori erogazioni fino ad esaurimento della complessiva partecipazione comunitaria che, per il programma in questione, si aggira intorno a mille miliardi di lire.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei Regolamenti del Consiglio delle Comunità europee CEE n. 2025/88 del 24 giugno 1988, n. 4253/88 del 19 dicembre 1988 e n. 4254/88 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti, per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.

3. All'avvio del programma generale di metanizzazione relativo al primo triennio approvato dal CIPE l'11 febbraio 1988 si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma di metanizzazione della Sardegna, provvederà ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.

5. Previa deliberazione del programma di metanizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 4, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more delle esecuzioni delle opere necessarie per l'approvvigionamento del metano.